



SOGGETTI ABILITATI ALL'UTILIZZO DEL RICETTARIO STANDARDIZZATO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

1. medici alle dipendenze delle aziende ulss e delle aziende ospedaliere (prossime aziende ospedaliere universitarie integrate), tra i quali non rientrano i medici in formazione universitaria presso le stesse;
2. medici alle dipendenze degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
3. medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, medici specialisti ambulatoriali interni, medici addetti al servizio di guardia turistica e medici addetti alle attività della medicina dei servizi;
4. medici alle dipendenze degli Ospedali religiosi classificati (art. 1, ultimo comma della legge 12.2.1968, n. 132; art. 41 legge 833/1978);
5. medici alle dipendenze degli istituti sanitari privati qualificati presidi delle aziende ulss (art. 43, comma 2 legge 833/1978; DGR n. 860 del 27.2.1987);
6. medici incaricati di sanità penitenziaria;
7.
 - a) medici di Polizia addetti agli Uffici Sanitari Provinciali presso le Questure e alla Sala Medica del II Reparto Mobile di Padova della Polizia di Stato per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, unicamente per far fronte alle esigenze del personale di Polizia non residente nell'ambito dell'ULSS di riferimento, temporaneamente applicato presso gli Uffici per motivi di servizio;
 - b) i medici di Polizia addetti alla Sala Medica della Scuola di Peschiera del Garda (VR) limitatamente alla prescrizione, di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale aventi carattere di urgenza, da non consentire il ricorso al medico di medicina generale;
8. medici privati provvisoriamente/definitivamente accreditati ad personam od operanti presso strutture private provvisoriamente/definitivamente accreditate limitatamente alle branche specialistiche e per i percorsi di seguito indicati:
 - a. medici fisiatri e odontoiatri (DGR n. 2227 del 9.8.2002) per la prescrizione delle prestazioni oggetto del piano terapeutico;
 - b. specialisti in medicina di laboratorio per la prescrizione delle prestazioni di cui alla nota regionale prot. n. 2608/20M53 del 15.7.1999;
 - c. medici delle strutture di ricovero per la prescrizione delle prestazioni oggetto dei percorsi di day sevice (DGR n. 1079 del 17.4.2007 e n. 2812 del 11.9.2007);

- d. specialisti ginecologi per la prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio oggetto dei protocolli di accesso per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità di cui al D.M. 10.9.1998 e succ. mod. e int.;
- e. specialisti in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, limitatamente alla necessità di convertire gli esami diagnostici in conformità alla normativa in tema di radioprotezione (d.lgs. 187/2000);
- f. specialisti radiologi e chirurghi per la prescrizione delle prestazioni necessarie per la diagnosi senologica ad esordio clinico, ai fini del completamento dell'inquadramento clinico per sospetta patologia oncologica;
- g. specialisti endocrinologi per la prescrizione delle prestazioni necessarie per la diagnosi tiroidea e delle paratiroidi (nodulo tiroideo e paratiroideo), ai fini del completamento dell'inquadramento clinico per sospetta patologia oncologica;
- h. specialisti in cardiologia per la prescrizione delle prestazioni necessarie per completare l'inquadramento clinico della cardiopatia ischemica;
- i. specialisti che si avvalgono della metodica endoscopica per la prescrizione di prestazioni necessarie al completamento diagnostico in corso di esame